

Emanato con D.R. n. 1036/2010 del 07.06.2010
Modificato con D.R. n. 1933/2012 del 20.08.2012
Modificato con D.R. 831/2018 del 25/07/2018

Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario

Art. 1 – Oggetto e Finalità.

1.1 Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “*Professore Emerito*” e di “*Professore Onorario*” in conformità a quanto disposto dall’ art. 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. n.1592/1933 e dall’art.15, comma2, della Legge n.311/1958. Entrambi i titoli sono riconoscimenti di carattere eccezionale, assegnati esclusivamente a Professori Ordinari che abbiano fornito un contributo di estrema rilevanza all’ avanzamento della loro disciplina e che abbiano portato particolare prestigio all’ Università dell’ Aquila

1.2 Il conferimento del titolo di “*Professore Emerito*” può essere proposto per i Professori Ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità, alla data del collocamento a riposo o dell’ accettazione delle dimissioni. Il conferimento del titolo di “*Professore Onorario*” può essere proposto per i Professori Ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

1.3 La proposta potrà riguardare esclusivamente docenti che:

- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
- b) non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
- c) non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell’ Ateneo per inadempienze in ordine all’ attività scientifica e didattica;
- d) non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;
- e) siano in quiescenza da non oltre 12 mesi.

Art. 2 – Requisiti

2.1 I candidati al titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario devono soddisfare i seguenti criteri:

1. *Qualificata produzione scientifica*, testimoniata da almeno tre dei seguenti titoli:

- a. ‘Principal Investigator’ di progetti scientifici internazionali o di progetti nazionali di elevata reputazione.
- b. Partecipazione a Comitati Editoriali di riviste scientifiche di riconosciuta autorevolezza, oppure ‘Guest Editor’ di numeri speciali di riviste internazionali.
- c. Coordinatore/organizzatore di congressi nazionali ed internazionali.
- d. Coordinatore nazionale/internazionale di società scientifiche.
- e. Destinatario di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.
- f. Partecipazione al collegio dei docenti di corsi di dottorato.

Il soddisfacimento di 4 su 6 esenta dal possesso dei rimanenti requisiti.

2. *Cospicua produzione scientifica*, testimoniata dal possesso, all’atto del collocamento a riposo, dei requisiti necessari alla partecipazione quale candidato commissario alle commissioni nazionali di abilitazione.

3. *Elevata capacità di proselitismo scientifico*, testimoniata dai proponenti.

4. *Riconosciuta capacità didattica*, testimoniata da almeno uno dei seguenti titoli:

- a. Elevata valutazione degli studenti, rilevabile dai questionari almeno dell’ultimo quinquennio.
- b. Autore di libri/dispense di supporto alla didattica erogata.
- c. Titolare di un numero di corsi significativamente superiore a quello strettamente obbligatorio, rilevabile almeno nell’ultimo quinquennio.
- d. Organizzazione di seminari extracurricolari riconosciuti ai fini della didattica

5. *Riconosciuta capacità gestionale*, testimoniata da almeno 2 dei seguenti titoli:

- a. Rettore o Pro-Rettore vicario.
- b. Direttore di Dipartimento, Preside, Direttore di Centri di Ateneo o coordinatore di dottorato.

- c. Membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione per almeno un mandato.
- d. Pro-rettore delegato per almeno un mandato.
- e. Presidente di CAD, per almeno un mandato.
- f. Partecipazione a commissioni per il reclutamento di personale docente.

Art. 3

La proposta del conferimento del titolo è formulata da almeno un terzo dei professori di prima fascia del Dipartimento a cui il professore afferiva al momento dell'uscita dal ruolo. La proposta è approvata dal Consiglio con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto. Il Consiglio di Dipartimento, nomina un mentore, che ha il compito di sostenere la proposta nella commissione di Ateneo di cui al successivo articolo.

Art. 4

4.1 Il Rettore, ricevuta dal Consiglio di Dipartimento la proposta di conferimento del titolo, nomina una commissione di tre membri del Senato Accademico, composta da professori di prima fascia, tutti non afferenti al dipartimento proponente, di cui il più anziano in ruolo ha funzioni di presidente. La commissione è integrata dal mentore designato dal Consiglio di Dipartimento, che partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto.

4.2 La Commissione esamina la documentazione prodotta dal Consiglio di Dipartimento, e verifica il possesso dei requisiti del proponendo, come specificati dal precedente art. 2. Formula dunque un parere di accettazione o respingimento della proposta, con motivazione scritta.

4.3 Il Senato Accademico acquisisce il parere non vincolante della commissione, ed accetta la proposta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, prima di trasmetterla al Ministro ovvero la respinge. Una proposta respinta non può essere presentata una seconda volta.

Art. 5 – Norme transitorie

Per le procedure già avviate dai Consigli di Dipartimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non vale la previsione di cui all'art. 1, comma 1.3, lettera e) e il Senato Accademico, nell'esprimere parere, valuterà le proposte tenendo conto dei soli principi ispiratori delle previsioni di cui all'art. 2.